

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI ALLEIN

SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO AZIENDA BAR RISTORANTE

COMUNALE

Rep. n. _____

Con la presente scrittura privata tra il Comune di Allein, C.F. 80005650074, di seguito nominato "locatore", qui rappresentato dal Segretario dell'ente locale

_____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la

sede del Comune di Allein, in fraz. Le Plan-de-Clavel n.1,

e _____, P.IVA _____, con sede nel Comune di _____, in _____ n.

_____, qui rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, residente nel

Comune di _____, in _____ n. _____, C.F. _____ – di seguito nominato

"gestore",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il locatore cede in locazione al gestore, che accetta, l'azienda "Bar Ristorante" sito

in frazione Le Plan-de-Clavel (chef-lieu) n. 1, nel Comune di Allein, censito al

catasto al foglio 14, particella 419, subalterno 6 e parte dei subalterni 4 e 5,

costituito dal seguente complesso di beni:

1. Piano seminterrato:

- un salone di mq. 95,10 con attiguo deposito e disimpegni di circa mq 13,00

con montavivande (419/5);

- cantina di circa mq 22,50 (419/6);

- servizi igienici ad uso dei frequentatori del bar con ingresso dal vano scala

comune e servizi igienici con ingresso esterno lato sud di mq 1,70 cadauno,

	disimpegno di mq 8,10 e spogliatoio di mq 8,20 (419/5);	
	<ul style="list-style-type: none"> • terrazzo lato sud come da delimitazione ringhiera in ferro (419/4); 	
	2. Piano terreno:	
	<ul style="list-style-type: none"> • un vano bar-ristorante di mq 70,90 con annesso servizio igienico con antibagno riservato al personale di mq 6,40 e cucina di mq 28,80 (419/6); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • terrazzo lato nord di circa mq 22,00 (419/4); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • mobilio, attrezzatura e strumenti come da inventario sottoscritto dalle parti. 	
	Entro un anno dalla stipula del contratto, il gestore ha facoltà di rinunciare	
	all'utilizzo del salone di mq. 95,10 con attiguo deposito e disimpegni di circa mq	
	13,00 con montavivande (419/5), ritenendoli non indispensabili per l'esercizio	
	della propria attività, dandone comunicazione al locatore entro il 15 luglio 2021. In	
	caso di esercizio di tale facoltà il canone rimarrà comunque invariato e non sarà in	
	alcun modo ridotto.	
	Art. 2 - Durata e consegna dell'impianto	
	Il presente contratto ha una durata di anni sei a decorrere dal 15.07.2020 fino al	
	14.07.2026. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 6 anni,	
	salvo che non pervenga disdetta da una delle parti almeno 6 mesi prima con le	
	modalità di cui all'art. 13.	
	Entro la data di decorrenza del contratto si procederà alla consegna dell'azienda.	
	Della consegna verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti. Il gestore,	
	contestualmente e nei successivi giorni, risconterà quanto riportato in inventario	
	ed entro otto giorni comunicherà al Comune di Allein eventuali discordanze.	
	Il Comune provvederà a consegnare l'azienda perfettamente funzionante e agibile.	
	Al termine contrattuale il gestore dovrà restituire l'azienda nelle condizioni in cui	
	l'ha ricevuta, fatta eccezione per il normale stato di usura. Nell'ipotesi di ritardata	
	2	

consegna il gestore dovrà corrispondere a titolo di penale un importo pari al doppio

del canone annuale, salvo in ogni modo la prova del maggior danno ai sensi

dell'art. 1591 del Codice Civile.

Il Conduttore dichiara di aver visitato la porzione immobiliare e di averla trovata

idonea all'uso a cui è destinata.

Art. 3 - Canone

Il canone annuo è stabilito in Euro _____, oltre I.V.A., e sarà soggetto

annualmente all'adeguamento in misura pari al 100% dell'aumento dei numeri

indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come accertato

dall'ISTAT e riferito alla media degli indici mensili rilevati nel corso dell'anno

precedente.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale in

rate mensili anticipate entro il giorno 10 di ogni mese.

Il mancato pagamento di un solo canone mensile costituirà motivo di risoluzione

del contratto.

Art. 4 - Oneri del gestore

Il gestore si assume tutte le responsabilità e gli oneri derivanti dalla gestione. A tal

fine sono poste a carico del gestore tutte le spese per l'attività aziendale, nessuna

esclusa. Le spese di riscaldamento e di gestione delle parti comuni dell'edificio

sono poste a carico del gestore in forza del riparto delle spese da effettuarsi da

parte degli uffici comunali: per il riscaldamento mediante lettura di appositi conta

calorie, per le parti comuni mediante riparto in millesimi. I contratti per la fornitura

di energia elettrica, gas, acqua potabile, rifiuti, abbonamenti televisivi e radiofonici

e telefono devono essere tutti intestati al gestore le relative spese sono a carico

dello stesso. Il gestore si fa carico del pagamento di tutte le tasse e tributi posti a

	carico dell'azienda. Qualora, per cause dovute ad eventi di qualsiasi natura, ma non	
	riconducibili a responsabilità diretta del Comune, l'azienda dovesse subire danni e	
	conseguente chiusura, nulla sarà dovuto al gestore per mancati incassi.	
	Il gestore dovrà inoltre sostenere le spese di manutenzione ordinaria della struttura	
	e, in particolare, provvedere alla manutenzione e alla sostituzione, qualora	
	danneggiati dagli utenti, di infissi e dispositivi di auto chiusura, maniglie, serrature	
	e chiavi, vetri, rubinetteria, vaschette WC e relativi sedili, pavimenti e rivestimenti,	
	corpi illuminanti interni completi degli accessori necessari per il funzionamento.	
	In caso di guasti e rotture agli arredi, agli elettrodomestici e alle attrezzature del bar	
	e della cucina compresi nella locazione e di cui all'inventario sottoscritto dalle	
	parti, il gestore provvederà, con oneri a suo carico, alla relativa riparazione e	
	sostituzione. Al termine del contratto di affitto tali attrezzature/elettrodomestici	
	diverranno di proprietà del Comune, senza diritto a indennità o rimborso alcuno per	
	il gestore.	
	Art. 5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	
	A norma degli articoli 1576 e 1609 del codice civile, sono a carico del gestore, tutti	
	gli interventi di manutenzione ordinaria e tutte le riparazioni di piccola	
	manutenzione. Il locatore, dal canto suo, prende atto ed accetta la particolare natura	
	delle attività esercitate dal gestore nella porzione immobiliare oggetto del presente	
	contratto e, in particolare, l'apertura della stessa al pubblico, ciò anche ai fini della	
	valutazione del bene all'atto della riconsegna, in particolare con riferimento al	
	deterioramento e consumo del bene, risultanti dall'uso. Pertanto, anche in espressa	
	deroga al disposto ex art. 1590 codice civile, la porzione immobiliare verrà	
	restituata nello stato in cui si trova al momento della riconsegna, fatta salva	
	ovviamente la constatazione di specifici danni dolosamente provocati ed	
	4	

	oggettivamente accertati e contestati al gestore nelle forme previste, fatto salvo	
	soltanto il ripristino delle parti del bene interessate dalla presenza di impianti e/o	
	attrezzature la cui asportazione sia causa di gravi, evidenti danneggiamenti.	
	Impianti, attrezzature, migliorie ed innovazioni installate dal gestore d'intesa con il	
	locatore, e non asportate al momento del rilascio dell'immobile, si intenderanno	
	ritenuti dal locatore, senza obbligo da parte di questi di corrispondere compenso	
	alcuno.	
	In conformità a quanto previsto dall'art 1576 codice civile, sono a carico del	
	locatore (con l'eccezione delle spese per la manutenzione delle	
	attrezzature/elettrodomestici dei locali bar e cucina di proprietà comunale, a carico	
	della parte conduttrice sulla base della disposizione di cui all'articolo precedente)	
	le spese di manutenzione straordinaria e gli interventi di trasformazione, modifica,	
	innovazione prescritti dalla legge.	
	Art. 6 - Obblighi/responsabilità del gestore ed esoneri del locatore	
	Il gestore è costituito custode della porzione immobiliare. Il gestore si obbliga ad	
	osservare le disposizioni ed i regolamenti interni per l'uso dello stabile in cui si	
	trova il bene locato che siano stati preventivamente portati a sua conoscenza. Il	
	locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause	
	indipendenti dalla sua volontà. Il locatore non assume, inoltre, alcuna	
	responsabilità:	
	- per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di	
	legge eventualmente previsti, per l'esercizio della propria attività, anche sotto	
	l'aspetto sanitario, di sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale;	
	- per danni che possano derivare da qualsivoglia persona nell'accedere	
	all'immobile o porzione dell'immobile locato e/o nel permanere all'interno dello	
	5	

stesso purché non direttamente imputabili al locatore medesimo.

Art. 7 - Eventuale personale dipendente

Il gestore dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali e infortunistiche per l'eventuale personale dipendente.

Nei confronti degli eventuali dipendenti il gestore dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali di lavoro del settore.

Detto obbligo vincolerà il gestore anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse.

Art. 8 - Assicurazioni

Il gestore dovrà stipulare, a sue spese, una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi – compreso il Comune di Allein – con un massimale minimo di Euro 1.000.000,00.

Art. 9 - Divieto di subaffitto

È fatto divieto di subaffittare l'azienda oggetto del presente contratto. Nel caso di gestione dell'azienda in forma societaria la variazione della rappresentanza legale dovrà essere preventivamente autorizzata dal locatore.

Art. 10 - Controllo

I competenti servizi comunali sono delegati al controllo della buona conduzione e gestione dell'azienda e vigileranno sul rispetto delle clausole di cui al presente contratto.

A tale scopo, funzionari e amministratori a ciò delegati avranno accesso alle strutture in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

Art. 11 - Cauzione

A garanzia del rispetto delle clausole del presente contratto, della buona conduzione dei locali e conservazione delle attrezzature, il gestore ha stipulato

apposita polizza fideiussoria pari ad Euro 10.000,00 (polizza n.

_____).

Art. 12 - Oneri e spese del contratto

Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del gestore.

Art. 13 - Inadempienza, decadenza e recesso

Qualora venisse constatata inefficienza o si riscontrassero ingiustificati inconvenienti nella gestione o ritardi o mancanze nell'assolvimento delle clausole fissate dal presente contratto, il Comune contesterà l'inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine di tempo ragionevole per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che il gestore abbia fornito le giustificazioni ovvero qualora queste ultime non siano state ritenute valide, il Comune applicherà nei confronti del gestore una penale compresa, a suo insindacabile giudizio, tra Euro 150,00 e Euro 1.500,00 proporzionata alla gravità del fatto.

In caso di ripetute gravi inadempienze o ritardi nell'esecuzione degli impegni di cui al presente atto il Comune ha la facoltà unilaterale di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di lettera raccomandata A/R.

In ogni caso, anche in deroga ai punti precedenti, il mancato pagamento anche di una sola rata mensile del canone o il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile locato, comporterà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del gestore, con facoltà per il locatore di agire a tutela dei propri interessi, senza necessità di diffida o di messa in mora e senza che la parte conduttrice possa pretendere indennità alcuna.

Ciascuna delle parti, qualora intendesse recedere dal presente contratto prima della scadenza, è tenuta a darne preavviso all'altra parte con sei mesi di anticipo a mezzo

